

86.019

**Messaggio
concernente l'aumento del credito del Museo nazionale
svizzero per l'acquisto di antichità nazionali**

del 7 maggio 1986

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale sull'aumento del credito del Museo nazionale svizzero per l'acquisto di antichità nazionali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

7 maggio 1986

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Egli
Il cancelliere della Confederazione, Buser

Compendio

Il presente messaggio propone di aumentare a 800 000 franchi il credito del Museo nazionale svizzero (MNS) per l'acquisto di antichità nazionali, attualmente fissato a 400 000 franchi all'anno in virtù del decreto federale del 5 marzo 1970. Questo credito è legato a uno scopo determinato: serve esclusivamente all'acquisto di antichità mobili di importanza nazionale significative per la storia o la storia dell'arte.

L'adeguamento della somma forfettaria annua è urgente tenendo conto della svalutazione monetaria dal 1970 e dell'aumento reale dei prezzi sul mercato delle antichità. Per risparmiare, l'aumento domandato si limita al compenso della perdita del potere d'acquisto, senza prendere in considerazione l'incerta e non prevedibile evoluzione progressiva dei prezzi nel commercio d'arte e di antichità.

1 Parte generale

11 Le possibilità del Museo nazionale svizzero di aumentare le proprie collezioni

L'articolo 3 della legge federale del 27 giugno 1890 sull'istituzione di un Museo nazionale svizzero (RS 432.31) determina come debbano essere aumentate le collezioni d'antichità storiche di detto museo:

- a. mediante i crediti federali assegnati d'anno in anno per la conservazione delle antichità nazionali;
- b. mediante la Fondazione Merian ed altre eventuali donazioni;
- c. mediante antichità svizzere o donate o affidate al Museo con riserva del diritto di proprietà.

I crediti secondo la *lettera a* figurano nel preventivo annuo della Confederazione (rubrica 0.312.512.01/5 Acquisto di antichità nazionali).

L'importo del credito è sempre stato fissato con decreti federali separati. Questa pratica della determinazione di un importo forfettario all'anno è opportuna poiché il programma annuo d'acquisto non è noto al momento della determinazione del preventivo e non può quindi figurare esattamente in quest'ultimo, in quanto dipende dall'offerta del mercato durante l'anno in corso.

Secondo l'articolo 9 della legge federale summenzionata il residuo delle somme eventualmente non esaurite alla fine dell'anno viene versato al «Fondo del Museo nazionale» (conto 8.190.312.001/1) per essere impiegato più tardi. Il prelievo su detto accantonamento si effettua secondo la procedura ordinaria di bilancio o per mezzo di un credito aggiuntivo.

La *Fondazione Merian di cui alla lettera b* consiste in una donazione dell'architetto basilese Luigi Merian al Museo nazionale sotto forma di oggetti di storia naturale e di un lascito in denaro che è stato esaurito in pochi anni.

Per contro *le altre donazioni a profitto del Museo nazionale* restano attuali. Tuttavia, secondo la volontà dei donatori, sono spesso accompagnate da condizioni che le destinano a usi prefissati e non possono, per conseguenza, essere utilizzate dal Museo nazionale in tutti i casi in cui un'offerta inaspettata lo inviti ad acquistare un pezzo mancante di una collezione. L'entità finanziaria è d'altronde assai varia.

Entrate:

1983 = 97 000 franchi di cui 44 000 franchi destinati a uno scopo prestabilito e precisamente alla sistemazione e alla riattazione dell'edificio (Castello di Prangins) e 50 000 parzialmente destinati all'acquisto d'oggetti per la futura esposizione in tale sede.

1984 = 27 000 franchi disponibili senza restrizione.

1985 = 26 000 franchi (fino a novembre) di cui 19 000 destinati all'acquisto di un ricamo su lana e 5000 franchi all'esposizione temporanea «Strumenti musicali svizzeri».

Le antichità donate o, con riserva del diritto di proprietà, affidate al Museo giusta la lettera c costituiscono la parte essenziale delle collezioni attuali. L'ampio ventaglio include importanti prestiti a lungo termine (collezione delle armi e armature del Canton Zurigo), oggetti d'uso quotidiano portati personalmente al Museo da singoli, come pure oggetti di lusso il cui valore ammonta a parecchi milioni di franchi (globo celeste di Jost Bürgi). Bisogna però constatare che anche questi oggetti offerti colmano soltanto molto raramente le lacune cui bisognerebbe far fronte urgentemente; il mezzo più efficace rimane così il credito di pagamento della Confederazione per l'acquisto di antichità nazionali.

12 Retrospectiva

1886-1889

Già prima dell'istituzione del Museo nazionale svizzero, era stato accordato un credito annuo di 50 000 franchi con la risoluzione federale del 30 giugno 1886 su l'appoggio della Confederazione a favore della conservazione e dell'acquisto di antichità patrie (CS 4 224). Esso serviva allora a:

- acquistare antichità nazionali mobili;
- finanziare scavi;
- partecipare all'acquisto e alla conservazione di monumenti.

L'utilizzazione del credito avveniva con la concessione di sussidi.

1890-1949

Con la legge federale del 27 giugno 1890 sull'istituzione di un Museo nazionale svizzero, questo credito fu trasferito al Museo nazionale. Nel 1936, sotto l'influenza della crisi economica, fu ridotto a 35 000 franchi; nel 1947 venne tuttavia riportato al livello iniziale.

1950-1958

Durante questo periodo si sviluppò la ripartizione dei compiti tra il Museo nazionale e la Conservazione dei monumenti storici. Il decreto federale del 28 settembre 1950 concernente i crediti per la conservazione e l'acquisto d'antichità nazionali e per la conservazione dei monumenti storici (FF 1950 721) determinò per la prima volta limiti di credito distinti per i due settori culturali:

- l'articolo 1 fissava per la prima volta il credito annuo per la conservazione e l'acquisto di antichità nazionali per il Museo nazionale a 100 000 franchi;
- gli articoli 3 e 4 istituivano l'indipendenza del campo della conservazione dei monumenti storici accordandogli un credito separato di 250 000 franchi.

In seguito questi articoli 3 e 4 furono abrogati dal nuovo decreto federale del 14 marzo 1958 concernente il promovimento della conservazione dei

monumenti storici (RS 445.1), cosicché il decreto del 1950 mantenne la sua importanza unicamente per i bisogni del Museo nazionale. Finì così il processo della ripartizione e del finanziamento separato dei diversi compiti nel grande settore della conservazione dei beni culturali del nostro Paese.

1959-1969

Il decreto federale del 1950 fu seguito da quello del 22 dicembre 1959 concernente il credito per l'acquisto e la conservazione delle antichità nazionali (pubblicazione ritardata in RU 1970 1008) che aumentò la somma concessa al Museo nazionale a 200 000 franchi all'anno. Quest'ultima, da allora in poi, doveva coprire non soltanto

- le spese di acquisto e di conservazione ma anche
- quelle per lavori di scavo e conservazione, nonché
- i costi del personale occupato nei lavori di scavo.

1970 a tutt'oggi

Il decreto federale del 5 marzo 1970 concernente il credito per l'acquisto di antichità nazionali (RS 432.313) ha portato il credito al suo livello attuale di 400 000 franchi all'anno. Tale somma è stata destinata esclusivamente all'acquisto di antichità nazionali mobili, in opposizione agli scopi diversificati dei decreti anteriori. Con tale decreto è stata raggiunta anche una separazione tra i crediti d'acquisto e quelli d'esercizio conformemente al piano attuale dei conti dell'Amministrazione federale delle finanze.

2 Parte speciale

21 Prelievi sul credito

Dall'inizio, il credito di 400 000 franchi, accordato dal 1971, è stato sempre esaurito a causa dei bisogni considerevoli di recupero del Museo nazionale. Almeno nei primi anni esso assicurava i mezzi indispensabili di cui un museo nazionale deve poter disporre per fare gli acquisti necessari. Più tardi, però, le elevate quote d'inflazione indebolirono sempre maggiormente il potere d'acquisto reale del credito.

Il Museo nazionale ha usufruito a due riprese della possibilità prevista nell'articolo 1 del decreto federale del 5 marzo 1970 di aumentare, in determinati casi, il credito mediante stanziamenti aggiuntivi:

1984 Credito aggiuntivo di 100 000 franchi

Acquisto di due ritratti che rappresentano Louis Guiguer, barone di Prangins (costruttore del Castello di Prangins che diventerà sede romana del Museo nazionale), e la sua consorte, per una somma totale di 187 000 franchi.

1985 Credito aggiuntivo di 100 000 franchi

Acquisto di mobilia stile Impero, prevista per l'arredamento del Castello di Prangins, per una somma totale di 200 000 franchi.

Nei due casi, gli acquisti — corrispondenti perfettamente alla concezione della futura esposizione al Castello di Prangins — richiesero la metà del credito d'acquisto annuo ordinario, cosicché, nonostante i crediti supplementari accordati, il resto dei mezzi a disposizione risultò sensibilmente ridotto.

La limitazione a soltanto due crediti aggiuntivi durante più di un decennio non deve essere interpretata come una diminuzione dei bisogni, bensì piuttosto come una preoccupazione di risparmiare, vista la situazione precaria delle finanze della Confederazione.

Questa moderazione ha certamente permesso, a breve termine, l'arresto auspicato dell'aumento delle spese; ha però purtroppo comportato svantaggi considerevoli: negli ultimi anni il Museo nazionale non ha più potuto realizzare tutti gli acquisti oggettivamente giustificati. Se questa situazione non migliora il mandato legale di acquistare antichità nazionali non potrà più essere eseguito in modo soddisfacente. Occorrono dunque provvedimenti adeguati, tenuto conto delle possibilità finanziarie della Confederazione.

22 Livello del limite di credito da adeguare

Oltre all'aumento dei costi dovuto al rincaro, i prezzi degli oggetti d'arte e d'antichità hanno subito rialzi causati dall'interesse crescente di una cerchia sempre più vasta di amatori. È tuttavia difficile prevedere l'evoluzione futura dei costi su questo mercato in rapporto all'indice attuale, come pure la formazione dei prezzi secondo il principio dell'offerta e della domanda. Per tale ragione questi due criteri non saranno presi in considerazione per fissare il nuovo limite del credito d'acquisto.

Benché sia applicabile al mercato delle antichità soltanto limitatamente, prendiamo in considerazione l'indice dei prezzi al consumo in mancanza di un metodo migliore per calcolare il nuovo limite di credito.

In base all'indice di 100 punti del settembre 1966 la media annua si eleva a

1970	112,7 punti
1984	218,3 punti

e il rincaro dall'ultima determinazione del limite di credito è dunque del 93,7%.

L'aumento del credito da 400 000 a 775 000 franchi eguaglierebbe quindi il livello dell'indice fino al 1984. Con l'aggiunta del rincaro presumibile per il 1985, calcolato in base agli anni precedenti, risulterebbe un nuovo credito di 800 000 franchi, senza tuttavia tener conto dell'aumento dei prezzi causato da una domanda crescente.

Per l'adempimento del suo compito legale, vale a dire l'aumento della collezione d'antichità nazionali in vista di salvaguardare il patrimonio storico del nostro Paese, il Museo nazionale deve disporre d'ora innanzi di mezzi corrispondenti a quelli giudicati adeguati nel 1970, tanto più che la sua attività è stata ampliata in vista della seconda sede al Castello di Prangins nella Svizzera romanda: è dunque indispensabile che dopo gli anni magri

dal punto di vista finanziario, il credito d'acquisto sia portato urgentemente a 800 000 franchi all'anno.

Oltre che soddisfare esigenze culturali e politiche il sussidio offre pure vantaggi finanziari a lungo termine: secondo l'ordinanza del 9 maggio 1979 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici (RS 172.010.15) rientra pure nel campo di attività del Museo nazionale fornire una panoramica della cultura svizzera dalle origini all'*epoca contemporanea*.

L'estensione della collezione agli oggetti che risalgono a un passato recente è relativamente nuova. Il prezzo dei pezzi provenienti dalla prima metà del 20^o secolo è sicuramente attualmente più vantaggioso che in futuro. Tra l'altro anche questo ampliamento del programma della collezione domanda lo stanziamento di mezzi finanziari sufficienti.

3 Conseguenze finanziarie

Il nuovo credito di 800 000 franchi è iscritto nel piano finanziario 1987/1988 come pure nelle prospettive 1989 e sarà sufficiente per soddisfare i bisogni finanziari dei prossimi anni. Vista l'evoluzione imprevedibile dell'inflazione e dei prezzi è impossibile stabilire un pronostico a lungo termine.

4 Direttive della politica di governo

L'aumento del credito per l'acquisto di antichità nazionali non è stato annunciato nelle linee direttive della politica di governo 1983-1987. È tuttavia divenuto urgente data l'insufficienza dell'ammontare a disposizione e in particolare in vista dell'acquisto di beni culturali per la futura sede romana del Museo nazionale, al Castello di Prangins.

5 Basi giuridiche

51 Costituzionalità

Dal 1886, la Confederazione accorda regolarmente sussidi per l'acquisto di antichità nazionali. Come per la gestione del Museo nazionale, essa si basa sulla propria competenza di promozione culturale, riconosciuta dalla dottrina e dalla prassi.

52 Forma del decreto

Poiché il fabbisogno finanziario varia d'anno in anno secondo l'offerta del mercato e non può essere valutato al momento di stabilire il preventivo, proponiamo di continuare a fissare il credito con un decreto federale semplice di validità pluriennale. La competenza dell'Assemblea federale si basa sull'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale.

**Decreto federale
concernente il credito per l'acquisto
d'antichità nazionali**

Disegno

Modificazione del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 1986¹⁾,
decreta:*

I

Il decreto federale del 5 marzo 1970²⁾ concernente il credito per l'acquisto d'antichità nazionali è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ Ogni anno, dev'essere iscritto nel bilancio di previsione della Confederazione un credito di franchi 800 000 a favore del Museo nazionale.

II

¹ Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

² Esso entra in vigore il 1° gennaio 1987.

¹⁾ FF 1986 II 381

²⁾ RS 432.313

Messaggio concernente l'aumento del credito del Museo nazionale svizzero per l'acquisto di antichità nazionali del 7 maggio 1986

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1986
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	23
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	86.019
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	17.06.1986
Date	
Data	
Seite	381-388
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 086

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.